



Procura della Repubblica

presso il Tribunale Ordinario di Trieste




Foro Ulpiano, 1 - 34133 Trieste tel. 040 7792299

**AVVISO ALL'INDAGATO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
E CONTESTUALE INFORMAZIONE SUL DIRITTO DI DIFESA**

- art. 415 bis e art. 369 bis c.p.p. -

Il Pubblico Ministero, dott. 

Visti gli atti del procedimento penale a margine indicato a carico di:

 o, nato il  a  ed ivi residente con domicilio dichiarato in

difeso di fiducia dall'avv. , del Foro di Trieste;

INDAGATO IN ORDINE AI SEGUENTI REATI:

art. 186 co. 2 lett. b), co. 2 bis, C.d.S. perché circolava alla guida del motociclo

in stato di ebbrezza per abuso di sostanze alcoliche; risultando una quantità di etanolo nel sangue pari a 1,54 g/l come da accertamenti effettuati presso l'ospedale

Aggravante di avere cagionato un incidente.

In

A V V I S A

la persona sottoposta ad indagini ed il suo difensore che le indagini relative al procedimento sopra indicato sono concluse, che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso l'Aliquota di P.G. della Polizia Municipale ubicata nel Palazzo di Giustizia - cortile interno e che l'indagato ed il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia

A V V E R T E

altresi l'indagato che, entro venti giorni dalla notifica del presente provvedimento ha facoltà di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

A V V E R T E

inoltre che il presente avviso vale anche come comunicazione del deposito di eventuali decreti di liquidazione presenti nel fascicolo ai sensi dell'art. 168 T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. n. 115/2002)

A V V E R T E

- che è obbligatoria la difesa tecnica, vale a dire che non è consentito di difendersi da soli: l'indagato ha in qualsiasi momento la facoltà di nominare uno o due difensori di fiducia, in mancanza la difesa tecnica verrà assicurata dal difensore d'ufficio;
- che è obbligatorio retribuire il difensore d'ufficio, con l'avvertimento che, in caso di mancato pagamento il difensore potrà procedere all'esecuzione forzata, sempre che non sussistano le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- che le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono le seguenti: essere titolare di un reddito annuo imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.528,41 in caso di nucleo familiare composto da una sola persona; se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari si tiene conto anche dei redditi di ciascun componente della famiglia, in tal caso l'importo massimo di cui sopra è aumentato di € 1032,91 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare: Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti da Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva; si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Nel corso delle indagini preliminari l'istanza, sottoscritta dall'interessato, con sottoscrizione autenticata dal difensore o dal funzionario che la riceve, è presentata dall'interessato o dal suo avvocato o spedita a mezzo raccomandata presso la cancelleria del Giudice delle Indagini Preliminari competente per il fatto per cui si procede; se il richiedente è detenuto in carcere o in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, l'istanza è presentata al direttore; se il richiedente è agli arresti domiciliari ovvero è custodito in un luogo di cura, l'istanza è presentata ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è concessa se il richiedente è assistito da più di un difensore: gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento della nomina del secondo difensore di fiducia. La sostituzione del difensore di fiducia deve essere autorizzata dal giudice competente, pena la cessazione degli effetti dell'ammissione al beneficio.

- che la persona sottoposta ad indagini ha facoltà/diritto di:
 - conferire con il difensore subito dopo l'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, l'arresto in flagranza o il fermo, salvo il differimento, non superiore a cinque giorni, disposto dal giudice o dal P.M.;
 - chiedere la copia di atti, salvo quelli coperti da segreto;
 - farsi assistere gratuitamente da un interprete se non conosce la lingua italiana;
 - chiedere al Giudice per le Indagini Preliminari la restituzione nei termini di decadenza non potuti osservare per caso fortuito o forza maggiore;
 - farsi assistere da persona di fiducia, purché prontamente reperibile, in caso di ispezioni personali e di perquisizioni personali o locali;
 - farsi assistere dal difensore in caso di perquisizioni personali o locali; di accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone; di apertura di plichi o corrispondenza;
 - chiedere, a tutela della propria riservatezza, la distruzione della documentazione delle intercettazioni telefoniche non necessaria per il processo;
 - chiedere la revoca, la sostituzione o la modifica delle modalità esecutive delle misure cautelari;
 - chiedere la comunicazione delle iscrizioni di notizie di reato che la riguardano;
 - chiedere il riesame del decreto del P.M. che convalida il sequestro probatorio d'iniziativa della Polizia Giudiziaria;
 - in caso di arresto / fermo fare avvisare i familiari;
 - chiedere al Procuratore Generale l'avocazione delle indagini qualora il Pubblico Ministero non abbia esercitato l'azione penale o chiesto l'archiviazione e siano scaduti i termini per le indagini;
 - comparire o viceversa non comparire alle udienze;
 - rispondere o viceversa non rispondere nel corso degli interrogatori;
 - eccepire l'incompetenza territoriale, anche a cagione della connessione con altri procedimenti, dell'Autorità Giudiziaria che procede, ciò fin dalla fase delle indagini;
 - eccepire il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria che procede, e ciò fin dalla fase delle indagini;
 - sollecitare la riunione e/o la separazione dei procedimenti;
 - recusare il giudice, l'interprete o il perito;
 - chiedere di rendere dichiarazioni, produrre documenti, memorie a sua difesa;
 - chiedere che vengano svolti determinati accertamenti nel suo interesse;
 - chiedere l'assunzione di prove con incidente probatorio: presentare proprie osservazioni sulla richiesta di incidente probatorio presentata dal Pubblico Ministero;
 - opporsi alla richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari;
 - opporsi alla liquidazione delle spese del procedimento;
 - chiedere la rimessione (cioè, il trasferimento ad altra sede) del processo;
 - far svolgere dal difensore indagini difensive;
 - se appartenente alla minoranza slovena, ottenere la traduzione di tutti gli atti in lingua slovena, venire interpellato in tale lingua, rispondere in tale lingua;
 - nominare consulenti tecnici;
 - chiedere la restituzione delle cose sequestrate;
 - impugnare i provvedimenti cautelari emessi in suo danno, sia reali (sequestri, etc.), sia personali (custodia in carcere, etc.);
 - impugnare l'ordinanza di convalida dell'arresto;
 - chiedere la riparazione per l'ingiusta detenzione e la reintegrazione nel posto di lavoro;
 - chiedere il giudizio immediato, l'applicazione della pena, il giudizio abbreviato, l'oblazione (per i reati che lo consentono);
 - impugnare le sentenze sia in appello che in Cassazione;
 - opporsi ai decreti penali;
 - nel caso di accertamento tecnico non ripetibile promosso dal P.M., opporsi facendo riserva di promuovere incidente probatorio e/o nominare propri consulenti tecnici di parte;
 - rinunciare, se detenuto, alla sospensione feriale dei termini;
 - chiedere termine a difesa in caso di giudizio direttissimo.

DISPONE

che il presente provvedimento sia notificato all'indagato ed al suo difensore.

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.